

Proprietari di Fabbricati, circolare Accordo 26/11/2019

Roma, 26-11-2019

TESTO UNITARIO

Il giorno 26 novembre le OO.SS. Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs hanno raggiunto con Confedilizia l'intesa di rinnovo del CCNL per i Dipendenti da proprietari di fabbricati per il periodo 2020/2022. Le parti, dopo una trattativa assai complessa, hanno condiviso le seguenti soluzioni negoziali:

A) INCREMENTO RETRIBUTIVO:

incremento di 50,00 € lordi per i profili professionali A3 ed A4 da riproporzionare per i restanti livelli da erogare in due tranches di 25,00 € cadauna, che decorreranno, rispettivamente, a far data dall'1 gennaio 2020 e dall'1 gennaio 2021; inoltre, altri 5,00 € lordi (sempre per i livelli A3 ed A4 e da riproporzionare per gli altri), se le parti non dovessero stabilirne la destinazione al finanziamento di prestazioni di assistenza sanitaria integrativa a vantaggio dei familiari dei lavoratori, saranno riconosciuti a titolo di incremento di salario conglobato a decorrere dall'1 gennaio 2022;

B) INDENNITA DI RACCOLTA E/O CONFEZIONAMENTO E/O TRASPORTO E/O MOVIMENTAZIONE RIFIUTI:

in aggiunta alle indennità previste, al lavoratore cui sia assegnata anche la mansione della lavatura dei bidoni utilizzati per la raccolta rifiuti sarcorrisposta un'ulteriore indennità di 0,50 € per ciascuna unità immobiliare a decorrere dall'1 gennaio 2020;

C) INDENNITA RITIRO RACCOMANDATE/PACCHI:

ferme restando le indennità previste per la sola funzione di ritiro della posta raccomandata (sia per immobili a prevalente uso abitativo che non abitativo), nel caso in cui al lavoratore venga assegnata la mansione di ritiro anche dei pacchi, dall'1 gennaio 2020, sarà riconosciuto il seguente trattamento a titolo di indennità onnicomprensiva:

attuale indennità integrazione concordata indennità riconosciuta dall'1 gennaio 2020

indennità ritiro raccomandate/pacchi per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso abitativo: 0,63 € 0,37 € 1,00 €

indennità ritiro raccomandate/pacchi per ogni unità immobiliare nel caso di prevalente uso non abitativo: 0,88 € 0,42 € 1,30 €

D) INDENNITA ECONOMICHE DI MALATTIA:

riduzione del periodo di carenza da 3 a 2 giorni;

dal 3° al 20° giorno corresponsione del 60% della retribuzione globale giornaliera in luogo dell'attuale 56%;

dall'1 gennaio 2020, copertura economica anche dei 2 giorni di carenza in caso di assenze di durata superiore ai 9 giorni (in luogo dei 14 attualmente previsti); dall'1 gennaio 2021, copertura economica anche dei 2 giorni di carenza in caso di assenze di durata superiore agli 8 giorni (in luogo dei 9).

Il CCNL avrà vigenza dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. L'equilibrio faticosamente raggiunto per ridare ad una categoria costituita da 40.000 addetti un CCNL che prevede non poche migliorie economiche da ritenersi soddisfacente; non era scontato, viste le posizioni espresse da controparte all'inizio di questa controversa tornata negoziale, che si giungesse alla sottoscrizione di un'intesa di rinnovo che, pur nella fase di crisi che il Paese ed il settore stanno attraversando, riuscisse a dare delle risposte significative sia in termini economico-retributivi che di implementazione delle coperture economiche per i giorni di assenza di malattia. La massa salariale scaturente dagli incrementi retributivi relativi al solo salario conglobato (al netto dei miglioramenti delle indennità in corso di vigenza del CCNL, naturalmente per i lavoratori appartenenti alle categorie A3 ed A4, ammonta a 1.625,00 € (1.690,00 € nel caso in cui i 5,00 € non fossero destinati alla copertura sanitaria integrativa dei familiari dei dipendenti).

p. la Filcams Cgil Nazionale
Sandro Pagaria